

Proposta di legge

Interventi normativi collegati alla terza variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022

Sommario

Preambolo

CAPO I - Disposizioni in materia di entrate

Art. 1 - Proroga della riduzione dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree

Art. 2 - Rinuncia all'adeguamento del tasso di inflazione

Art. 3 - Norma finanziaria

CAPO II - Disposizioni di carattere finanziario

Art. 4 - Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

Art. 5 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

Art. 6 - Contributo alla Fondazione festival pucciniano

Art. 7 - Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio

CAPO III - Norme finali

Art. 8 - Copertura finanziaria

Art. 9 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria a fronte della particolare situazione economica in cui versano gli operatori e cittadini alla luce della situazione epidemiologica da Covid-19, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2020 è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971;

2. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 5 agosto 2019 è stato disposto che il conguaglio delle somme dovute a seguito dell'adeguamento dei canoni delle concessioni acqua e uso del demanio idrico, sulla base del tasso di inflazione, con riferimento alle concessioni rilasciate o il cui canone è in scadenza nel corso dell'annualità 2019, sia corrisposto unitamente al canone per il 2020;
3. Si rende necessario non applicare per gli anni 2019 e 2020 l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato di cui all'articolo 28, comma 7, del regolamento 60/R/2016 e dell'articolo 18, comma 5. del regolamento 61/R/2016;
4. La Giunta regionale ha approvato il Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n. 6 del Programma operativo regionale "Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", FESR 2014-2020, nel quale è contenuta l'Azione 3.1.1 sub4) "Sostegno alle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della l.r. 73/2005", il cui piano finanziario prevede una dotazione di 1.000.000,00 di euro, con la quale opportuno incrementare le risorse destinate agli interventi a sostegno delle cooperative di comunità;
5. È opportuno finanziare o cofinanziare, per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, alcuni interventi di investimento nell'ambito dell'assistenza territoriale;
6. Si rende necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione Carnevale di Viareggio a titolo di prosecuzione nel sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2020 di detto carnevale;
7. Si rende necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione Festival Pucciniano per assicurare continuità alla copertura della spesa per la costruzione del teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini;
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

Proroga della riduzione dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree

1. Per l'anno 2020 è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). A decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo all'articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971.
2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971, dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell'imposta.

Art. 2

Rinuncia all'adeguamento del tasso di inflazione

1. Per le annualità 2019 e 2020 al canone di concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), e alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) non è applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stimate in euro 1.390.000,00 per l'anno 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

2. All'onere di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, stimato in euro 5.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

CAPO II

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 4

Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:

"4 bis. Nel biennio 2020-2021 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.890.000,00, cui si fa fronte:

a) per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;

c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021."

Art. 5

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021), la parola “151.234.804,54” è sostituita dalla seguente: “162.134.804,54”, e la parola “51.234.804,54” è sostituita dalla seguente: “62.134.804,54”.

Art. 6

Contributo alla Fondazione festival pucciniano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2020, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. Ai fini del comma 1 il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione festival pucciniano di cui all'articolo 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è prorogato al 31 dicembre 2020.
3. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all'ammontare delle rate del debito in scadenza nell'anno 2020, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l'annualità 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

Art. 7

Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del carnevale di Viareggio, edizione 2020.
2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2020 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 con le risorse iscritte nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

CAPO III Norme finali

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni contenute nella presente legge si fa fronte con le

entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati all'allegato D della legge regionale *terza variazione*.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.